

Dr. Marco d'Este, Via Cappuccina 38, 30172 MESTRE

Tel./fax 041 5401608 cell. 340 4749372 email marco.este@teletu.it pec marco.este@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI

VENEZIA

**Giurisdizione
Volontaria**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL
PROFESSIONISTA INCARICATO ALLA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

in ordine al ricorso presentato dal signor

ZAN FABIO

R.G. n. 3667/2017 V.G.

Giudice: dott.ssa Silvia BIANCHI
Professionista O.C.C.: dr. Marco d'Este

INDICE

1. Premessa: pag. 3
2. La completezza, la veridicità e l'attendibilità della documentazione fornita: pag. 7;
3. La domanda di liquidazione del patrimonio: pag. 8
4. L'attivo e il passivo: pag. 8
5. Cause del sovra indebitamento e diligenza impiegata dai debitori persone fisiche nell'assumere volontariamente le obbligazioni: pag. 19
6. Le ragioni dell'incapacità dei debitori persone fisiche di adempiere le obbligazioni assunte: pag. 20
7. Il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi cinque anni: pag. 22
8. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori: pag. 25
9. Allegati. Pag. 26 e ss.

1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Marco d'Este, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Venezia al n. 359 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 21602, con studio in Mestre (Ve) alla via Cappuccina 38, con provvedimento del 7 settembre 2017 (depositato l' 8 settembre 2017) è stato nominato dal Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, magistrato della Sezione I^a del Tribunale di Venezia, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal signor:

► **ZAN FABIO**, nato a Venezia (Ve) il 21 febbraio 1973 e residente a Mestre (Ve) in viale San Marco n. 98/F, codice fiscale ZNA FBA 73B21 L736G.

lavoratore dipendente, coniugato dal 14 giugno 1998 e divorziato con sentenza n. 1213/2017 del Tribunale di Venezia.

La famiglia risultava composta oltre che dal ricorrente, dal coniuge e dalla figlia minorenni:

- **LA GATTA BARBARA**, coniuge, nata a Venezia il 31 agosto 1971, codice fiscale LGT BBR 71M71 L736B;
- **ZAN CAMILLA**, figlia, nata a Venezia l' 1 marzo 2000, codice fiscale ZNA CLL 00C41 L736G.

Attualmente, in forza del provvedimento giudiziale, il signor Zan Fabio versa € 278,75 mediamente mensilmente per il mantenimento della figlia.

Il signor Zan Fabio, per effetto della convivenza con Arianna Toffoletto, è padre di **ZAN TOMMASO** nato a Venezia il 28 dicembre 2011, codice fiscale ZNA TMS 11T28 L736S. La convivenza è stata sciolta ma il signor Zan Fabio versa mediamente mensilmente € 163,50 per il mantenimento del figlio.



Il signor Zan Fabio convive con:

- **ZAN ALESSANDRO**, padre, nato a Venezia (Ve) il 26 giugno 1946 e residente a Mestre (Ve) in viale San Marco n. 98/F, codice fiscale ZNA LSN 46H26 L736M;
- **BACCI ANDREINA**, madre, nata a Venezia (Ve) località Pellestrina 30 marzo 1949 e residente a Mestre (Ve) in viale San Marco n. 98/F, codice fiscale BCC NRN 49C70 L736O;
- **ZAN NICOLA**, fratello, nato a Venezia (Ve) il 24 ottobre 1977 e residente a Mestre (Ve) in viale San Marco n. 98/F, codice fiscale ZNA NCL 77R24 L736Z;

Il ricorrente è assistito da Fulcro Impresa Capital s.r.l. con sede in via T. Portesi 8 a Montichiari (Bs), codice fiscale 03454020987.

Il ricorrente ha presentato la richiesta di nomina del professionista ai fini specifici di accedere, tra le tre previste dalla normativa, alla **procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter legge 3/2012.**

Con riguardo alla **dichiarazione di terzietà ed indipendenza**, il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del signor Zan Fabio.



Inoltre ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge 3/2012 e successive modifiche e cioè il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovra indebitamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge n. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore.

Lo scrivente professionista incaricato ha proceduto a svolgere le seguenti **attività istruttorie**, giusta autorizzazione del Giudice concessa in data 7 settembre 2017 (depositata in data 8 settembre 2017):

- 1) Accesso presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Venezia. E' risultato: nulla;
- 2) Accesso presso la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Venezia. E' risultato: nulla;
- 3) Accesso presso la Sezione Civile del Tribunale di Venezia. E' risultato quanto segue: nulla ad eccezione della causa di divorzio già definita con sentenza del Tribunale di Venezia;
- 4) Accesso presso la Banca d'Italia per la domanda e l'acquisizione di informazioni negli ultimi



cinque anni contenute nella Centrale di Allarme Interbancaria e di cui si dirà più sotto;

- 5) Accesso presso la Banca d'Italia per la domanda e l'acquisizione di informazioni negli ultimi cinque anni contenute nella Centrale dei Rischi e di cui si dirà più sotto;
- 6) Accesso presso la Camera di Commercio I.A.A. di Venezia per l'acquisizione di informazioni concernenti i protesti di titoli. Ne è risultato quanto segue: nulla.
- 7) Accesso alla Procura della Repubblica di Venezia onde accertare se vi siano procedimenti penali conclusi ed in corso a carico dei ricorrenti. E' risultato quanto segue :

NOMINATIVO	CASELLARIO GIUDIZIALE	CARICHI PENDENTI
	risulta:	risulta:
ZAN FABIO		

- 8) Accesso al P.R.A. E' risultato quanto segue: il signor Zan Fabio risulta intestatario di un autoveicolo targato AE 628 LL. Trattasi di autovettura marca Volvo LW 4122 CTG M1 immatricolata il 19 maggio 1995. Il prezzo dell'acquisto avvenuto in data 27 ottobre 2009 dichiarato è di e 1.650,00. Non risultano altre autovetture. Sull'autovettura non risultano ipoteche, privilegi o altri gravami;
- 9) Accesso all'Agenzia delle Entrate (ex Territorio). Risultano vendite immobiliari nei cinque anni antecedenti. In data 19 dicembre 2013 il signor Zan Fabio ha ceduto l'immobile di residenza di proprietà sito in Venezia località Chirignago via Asseggiano 159 (Comune di Venezia, Sezione foglio 3 mappale 259 subalterno 1) al prezzo di € 108.000,00 dichiarati in rogito notarile. Il ricavato della vendita è stato utilizzato per coprire parzialmente il mutuo ipotecario. Nell'originaria operazione di acquisto immobiliare il signor Zan Fabio aveva acceso un mutuo per pagare il prezzo di acquisto e aveva acceso un ulteriore finanziamento per pagare i costi di lavori edili e della mobilia di arredo. Per il mutuo sono state date alla Banca garanzie ipotecarie



da parte di Zan Fabio sulla unità immobiliare summenzionata mentre sul finanziamento hanno prestato garanzia ipotecaria i genitori Zan Alessandro e Bacci Andreina sulla loro abitazione in Mestre viale San marco 98/F (dove attualmente il signor Zan Fabio vive). Con la vendita dell'immobile in Chirignago è stato estinto il solo mutuo ipotecario mentre è rimasto il debito del finanziamento per i lavori edili e per la mobilia di arredo (e quindi la garanzia ipotecaria esterna dei genitori di Zan Fabio);

10) Accesso ad Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. E' risultato quanto segue:

CARTELLA	IMPORTO	PIANO RATEIZZ.	POSSIBILE DEFINIZ. AGEVOLATA ex Legge 225/2016 e Legge 172/2017
119R11920140015145548000	375,76	NO	NO
119R11920150000843747000	6.692,39	NO	NO
119R11920150015034941000	416,11	NO	NO
119R11920170010688062000	25.576,20	NO	NO
119R41920130000384739000	1.197,51	NO	NO
TOTAU	34.257,97		

11) richiesta di informazioni presso i creditori elencati dal ricorrente concernenti l'ammontare del credito, diretto e/o indiretto (per fidejussioni o altre garanzie prestate) ed il rango (privilegiato o chirografario). Dati relativi alla posizione debitoria del signor Zan Fabio sono stati assunti anche dai documenti inviati dal suddetto allo scrivente professionista O.C.C.

2. LA COMPLETEZZA, ATTENDIBILITA' E VERIDICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA

Il ricorrente, tramite Fulcro Impresa Capital s.r.l., hanno fatto pervenire allo scrivente professionista O.C.C., a seguito di sue richieste, esauriente documentazione secondo quanto previsto



dagli articoli 9 comma 2° e 14 ter comma 3° legge 3/2012.

Dalla sua analisi si può rilevare che essa risulta quanto più completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovra indebitamento in esame, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomina di periti e consulenti specifici da parte dello scrivente facente funzioni di O.C.C. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta.

3. LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In sintesi la domanda di liquidazione del ricorrente si sostanzia nella offerta ai creditori:

- 1) Dell'autovettura targata AE628LL per un valore stimato di € 400,00. Trattasi di un automezzo vetusto dell'anno 1995. E' molto probabile che il valore esposto sia corretto e data la sua modestia si ritiene non sia necessario procedere ad una verifica peritale.
- 2) Del pagamento rateale di € 600,00 mensilmente e per 60 mesi (cinque anni) per un ammontare complessivo di € 36.000,00. La rata mensile è stata determinata sulla differenza tra quanto è incassato mensilmente dal ricorrente e la soglia di povertà calcolata dall'advisor Fulcro Capital Impresa s.r.l. Per giudicare positivamente la congruità della somma messa a disposizione dei creditori occorre valutare quanto sono mediamente le spese mensili del signor Zan Fabio, anche in relazione alla convivenza con i genitori e il fratello.

4. L'ATTIVO E IL PASSIVO

Qui di seguito sono esposte le voci dell'attivo liquidabile e le voci del passivo come accertate dall'attività istruttoria dello scrivente professionista O.C.C. .

Appena sotto al bilancio del signor Fabio Zan, come costruito nella pagina successiva, seguiranno le spiegazioni alle singole voci in modo da fornire ai creditori le più chiare motivazioni delle esposizioni degli importi.



ATTIVO		PASSIVO	
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
1) IMMOBILI	0,00	1) SPESE DI PROCEDURA (prededuzione)	4.567,68
2) LIQUIDITA'	36.000,00	2) SPESE ADVISOR (prededuzione)	1.593,00
		3) SPESE LEGALE (prededuzione)	1.500,00
3) BENI MOBILI	400,00	4) CREDITORI PRIVILEGIATI	
		4.1) EQUITALE S.R. S.P.A.	34.091,40
		4.2) REGIONE DEL VENETO	1.280,79
		5) CREDITORI CHIROGRAFARI	
		5.1) AGOS DUCATO	49.348,98
		5.2) CONSEL S.P.A.	630,82
		5.3.) COMPASS BANCA S.P.A.	4.708,68
		5.4.) BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	2.730,00
		5.5.) BANCO POPOLARE BPM S.P.A.	1.714,00
		5.6.) BANCO POPOLARE BPM S.P.A.	50.910,00
		5.7.) EQUITALE S.R. S.P.A.	166,57
		5.8.) LIBERA DEBITO S.R.L.	558,00
TOTALE ATTIVO	36.400,00	TOTALE PASSIVO	153.799,92
SBILANCIO	117.399,92		
TOTALE A PAREGGIO	153.799,92	TOTALE A PAREGGIO	153.799,92

► Osservazioni sull'attivo:

- 1) **Gli immobili.** Il signor Zan Fabio ha ceduto l'immobile di abitazione sito in Chirignago Ve in via Asseggiano 159 (fg. 3 mapp. 259 sub. 1) al signor Pilitta Massimo per il valore di € 108.000,00. L'immobile è stato venduto a rogito del notaio Stefano Bandieramonte di Mestre in data 19 dicembre 2013 (rep. 74493 racc. 23651). Da tale vendita immobiliare ne è derivato un ricavato utilizzato per coprire il debito del mutuo gravante sull'immobile e ne è residuo il debito per il finanziamento numero 226261 acceso presso il Banco BPM s.p.a. (già Banco San Marco s.p.a.).

(accesso a suo tempo per lavori edili e per l'acquisto della mobilia di arredo). Il debito attualmente ammonta ad € 50.910,00. Il padre e la madre sono datori di ipoteca a favore della Banca sull'immobile della loro abitazione in Mestre viale San Marco 98/F e garantiscono il pagamento delle rate mensili. Attualmente il signor Zan Fabio non risulta intestatario di beni immobili.

- 2) **La liquidità.** Il signor Zan Fabio propone il versamento di € 600,00 mensili per cinque anni. La somma è determinata sottraendo dalle retribuzioni mensili, quantificate mediamente in € 1.700,00 l'importo di € 1.100,00. Tale importo è stato determinato dalla somma tra l'importo forfetario di € 819,13, corrispondente alla soglia di povertà determinata sul parametro Istat del 2015, e di € 270,00, corrispondente all'importo che il signor Zan Fabio paga per il mantenimento della figlia.

Preliminarmente va senz'altro detto che la forfetizzazione, di cui al ricorso ex art. 15^o L. 3/2012, delle esigenze della persona interessata sulla soglia di povertà mediamente calcolata dall'Istat si ritiene insufficiente come parametro di valutazione da parte del Giudicante. Ciò perché devesi considerare che la valutazione di una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non possa prescindere dallo stile di vita della persona interessata e quindi dalle effettive spese correnti che il signor Zan Fabio sostiene. Inoltre, poiché il signor Zan Fabio vive con i genitori assieme al fratello, credesi che si debba muovere da quelle che sono le entrate del nucleo familiare. La posizione del signor Zan Fabio dal punto di vista finanziario è quindi quella di contribuente, assieme agli altri componenti della famiglia, alle spese familiari. Ciò che si vuole quindi sottolineare è che il signor Zan Fabio non vive avulso dal nucleo familiare ma ne fa parte. Quindi detrarre dalla busta paga € 819,13 sulla base di un dato medio che prescinde totalmente dalle spese effettive cui il signor Zan Fabio va incontro mensilmente, credesi che non determini correttamente la rappresentazione delle necessità del medesimo e quindi la possibilità di mettere a disposizione dei creditori la somma di € 600,00 della retribuzione. Cioè, in sintesi, € 819,13 potrebbero essere pochi o anche tanti rispetto alle spese effettive sostenute dallo Zan Fabio. Quindi occorre valutare quali siano le spese effettive affinché il Giudicante possa valutare in



concreto la bontà della proposta di composizione del debito.

Di seguito è esposta una dettagliata analisi delle spese correnti familiari rilevate dal ricorrente nella domanda presentata e poste a confronto dallo scrivente professionista O.C.C. con i documenti prodotti. Ciò ai fini di verificarne la congruità e, in ultima analisi, concludere sulla correttezza circa il massimo importo della liquidità da porre a disposizione dei creditori (€ 600,00 mensili).

In ordine alle entrate di Zan Fabio.

La consultazione delle buste paga prodotte consente di affermare che il signor Zan Fabio percepisce mediamente € 1.580,00 (come da buste paga da novembre 2016 a novembre 2017; ivi comprese le buste paga della tredicesima 2016 e quattordicesima 2017).

Non sono stati conteggiati gli importi dei T.F.R. maturati che però potrebbero essere oggetto di una operazione di monetizzazione.

Le entrate del nucleo familiare sono composte anche dalla pensione del padre Zan Alessandro che mediamente ammontano ad € 1.660,00 (come da cedolini INPS da novembre 2016 a novembre 2017).

Le entrate del fratello Zan Nicola ammontano mediamente in € 483,00 (come da buste paga prodotte da aprile 2017 a settembre 2017). Avendo a suo carico una iscrizione a ruolo dall'Agenzia delle Entrate Servizi di Riscossione (rateizzata in 72 rate mensili fino a concorrenza del debito per un ammontare complessivo di € 21.241,74), appare evidente che il signor Zan Nicola non può contribuire alla gestione finanziaria del nucleo familiare ed anzi è certo che un aiuto deve venire dalle entrate del padre Zan Alessandro. Per tale motivo pertanto non si terrà conto di queste entrate.

In linea di massima, assumendo un criterio di proporzionalità delle entrate che affluiscono nel nucleo familiare, si potrebbe affermare che il ricorrente signor Zan Fabio dovrebbe contribuire alle spese del nucleo familiare nella misura del 48,76% (rapporto tra le



entrate di Zan Fabio e le entrate complessive di Zan Fabio e Zan Alessandro, padre).

In ordine alle uscite di Zan Fabio.

Le spese del mutuo. La rata di mutuo mensile, acceso presso il Banca BPM s.p.a., a carico di Zan Fabio ammonta ad € 220,00. Il ricorrente dichiara che il padre Zan Alessandro è disposto a sostenere la quota mensile del finanziamento ipotecario (il padre e la madre sono datori di ipoteca sull'abitazione in Mestre in viale San Marco 98/F). Tuttavia il debito fa carico al signor Zan Fabio e non risulta un accollo da parte del padre. La dichiarazione del padre si basa evidentemente sull'affectio familiaris laddove il ricorrente non disponesse della somma.

Per quanto attiene alle **spese di alimenti** del nucleo familiare non è stato prodotto alcun documento. Quindi la stima è fondata su un dato medio normale di € 150,00 settimanalmente per un nucleo familiare composto di quattro membri e quindi la spesa mensile può essere stimata mediamente in € 600,00. Considerando la percentuale nel nucleo familiare del 48,76%, presumibilmente a carico di Zan Fabio, ne deriva una quota mensile a suo carico di € 292,00 circa.

Per quanto attiene alle **spese per carburante** per autotrazione non è stato prodotto alcun documento. In ogni caso il signor Zan Fabio si reca nel luogo di lavoro utilizzando i mezzi pubblici e vive in centro a Mestre in una zona ad alta densità abitativa fittamente servita dai mezzi di trasporto pubblici. Si ritiene dunque che la spesa di carburante sia assolutamente assente.

Le spese per l'affitto sono assenti vivendo il signor Zan Fabio con i genitori. Il signor Zan Fabio comunica inoltre di aver receduto dall'affitto di una autorimessa (il signor Zan Fabio versava € 80,00 mensilmente a favore della signora Vianello Laura).

Le spese condominiali dai documenti prodotti ammontano complessivamente ad € 3.812,25 nei dodici mesi da novembre 2016 a novembre 2017. La spesa media condominiale ordinaria mensile può essere stimata in € 318,00. Considerando la percentuale del 48,76%,



presumibilmente a carico di Zan Fabio, ne deriva una quota mensile a suo carico di € 155,00.

Le **spese per le erogazioni** (luce, gas e telefono), sulla base dei documenti prodotti, risultano ammontare ad € 778,37 (luce: da novembre 2016 a novembre 2017), ad € 397,02 (telefono: da ottobre 2016 a ottobre 2017) e ad € 600,00 (gas: il dato è stimato sulla base dei documenti prodotti che non coprono continuativamente il periodo annuale). Quindi le erogazioni mediamente costano mensilmente al nucleo familiare € 148,00. Considerando la percentuale nel nucleo familiare del 48,76%, presumibilmente a carico di Zan Fabio, ne deriva una quota mensile a suo carico di € 72,00.

La **spesa di assicurazione** della autovettura, sulla base dei documenti prodotti, ammonta ad € 428,00 annui. Quindi la spesa media mensile è di € 36,00. Mette conto sottolineare che tale spesa è esclusivamente a carico del signor Zan Fabio.

Il **bollo della autovettura** è una spesa che non è stata documentata ma è assolutamente certa e quindi il dato annuale è stimato in € 150,00. Quindi la spesa media mensile è di € 12,50. Mette conto sottolineare che tale spesa è esclusivamente a carico del signor Zan Fabio.

La **tassa rifiuti e del consorzio di bonifica** documentata ammonta ad € 483,00 annui. Quindi la spesa media mensile ammonta ad € 40,00. Considerando la percentuale nel nucleo familiare del 48,76%, presumibilmente a carico di Zan Fabio, ne deriva una quota mensile a suo carico di € 20,00.

Le **spese mediche** documentate, sostenute negli anni 2014 e 2015 (dato tratto dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2015 e 730/2016, afferenti gli anni 2014 e 2015), ammontano ad € 351,00. Quindi la spesa media mensile stimata è di € 15,00. Mette conto sottolineare che tale spesa è esclusivamente a carico del signor Zan Fabio. Mette conto sottolineare che tale spesa è esclusivamente a carico del signor Zan Fabio.

Le **spese per gli alimenti dei figli minori**. La voce è composita. Il signor Zan Fabio ha convissuto con la signora Arianna Toffoletto nata a Venezia il 14 novembre 1972, codice fiscale



TFF RNN 72S54 L736R e residente a Mestre (Ve) in via Hermada 11/A. Dalla unione è nato Tommaso, nato a Venezia il 28 dicembre 2011, codice fiscale ZNA TMS 11T28 L736S. Il signor Zan Fabio ha versato a favore di Arianna Toffoletto € 1.635,00 nei dieci mesi da febbraio 2017 a novembre 2017. Quindi la quota media mensile a carico del signor Zan Fabio è di € 163,50. Mette conto sottolineare che non vi è un provvedimento giudiziale né un contratto di convivenza ma per mutuo consenso dei conviventi, legato ad un dovere anche morale, il signor Zan Fabio versa a favore della ex convivente la somma sopra indicata. Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, Tommaso risulta totalmente a carico del signor Zan Fabio.

Precedentemente alla convivenza con la signora Arianna Toffoletto, il signor Zan Fabio è stato sposato con Barbara la Gatta dalla quale è divorziato con provvedimento del Tribunale di Venezia n. 1213 del 14 giugno 2017. Dalla unione è nata Camilla, nata a Venezia l'1 marzo 2000, codice fiscale ZNA CLL 00C41 L736G. In forza del provvedimento giudiziale il signor Zan Fabio versa per gli alimenti di Camilla € 278,75 mensilmente a favore dell'ex coniuge signora La Gatta Barbara.

Le spese varie. Appare evidente come si tratta di una voce composita che deve tenere conto di tutti i capitoli di spesa che il componente di una famiglia affronta giornalmente (danni nell'abitazione, vestiario, spese mediche impreviste, tempo libero ecc.). Trattasi di una voce difficile da quantificare con esattezza ma che comunque, per una famiglia composta di quattro unità normodotate, si ritiene possano essere quantificate in € 100,00 mensili per la quota a carico del signor Zan Fabio.

Si espongono dunque le spese correnti familiari siccome sopra analizzate:

ENTRATE MENSILI MEDIE		USCITE MENSILI MEDIE	
1) STIPENDIO ZAN FABIO	1.580,00	MUTUO: RATA MENSILE	220,00
		ALIMENTI	292,00
		AFFITTO	0,00

		SPESE CONDOMINIALI	155,00
		EROGAZIONI	72,00
		ASSICURAZIONE R.C. AUTO	36,00
		BOLLO AUTO	12,50
		TASSA RIFIUTI E CONTR. BONIFICA	20,00
		SPESE MEDICHE	15,00
		ALIMENTI TOMMASO E CAMILLA	442,25
		SPESE VARIE	100,00
TOTALE ENTRATE MEDIE MENSILI	1.580,00	TOTALE USCITE MEDIE MENSILI	1.364,75

Dalla tabella sopra esposta si evidenzia come l'importo reso disponibile ai creditori di € 600,00 mensili, siccome indicato nel ricorso del signor Zan Fabio, risulti correttamente determinato laddove si voglia ritenere il medesimo ricompreso in nucleo familiare con le sue spese. La tabella infatti rappresenta una forma di "stress test" circa le voci di entrata e di uscita (del nucleo familiare), ragionevolmente astrattamente riferibili al signor Zan Fabio e ne è risultato un residuo di circa € 135,25. Appare dunque evidente come la somma indicata dal ricorrente Zan Fabio di € 600,00 mensili è di gran lunga superiore a quanto (€ 215,25), sulla base dei documenti prodotti, residua della busta paga media del signor Zan Fabio, considerate le spese del nucleo familiare a suo carico mediamente mensilmente.

► Occorre però considerare, ripetesi, che quanto esposto nella tabella appena sopra muove dal ritenere il ricorrente Zan Fabio incluso in un nucleo familiare composto di quattro unità e che il signor Zan Fabio contribuisce alle spese di tale nucleo familiare. Laddove però, come peraltro il signor Zan Fabio espone nella sua domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, si voglia ritenere il signor Zan Fabio come avulso dal nucleo familiare occorrerà ristrutturare la tabella come di seguito indicato:

ENTRATE MENSILI MEDIE		USCITE MENSILI MEDIE	
1) STIPENDIO ZAN FABIO	1.580,00	MUTUO: RATA MENSILE	220,00
		ALIMENTI	292,00
		AFFITTO	0,00
		SPESE CONDOMINIALI	0,00

		EROGAZIONI	0,00
		ASSICURAZIONE R.C. AUTO	36,00
		BOLLO AUTO	12,50
		TASSA RIFIUTI E CONTR. BONIFICA	0,00
		SPESE MEDICHE	15,00
		ALIMENTI TOMMASO E CAMILLA	442,25
		SPESE VARIE	100,00
TOTALE ENTRATE MEDIE MENSILI	1.580,00	TOTALE USCITE MEDIE MENSILI	1.117,75
		RESIDUO PER I CREDITORI	462,25

Considerando quindi il signor Zan Fabio, sotto il profilo delle uscite medie mensili, come una unità separata dal nucleo familiare, ne deriva comunque che la somma delle spese esclusivamente attribuibili al medesimo è di tale ammontare che il residuo a disposizione dei creditori (€ 462,25), pur avvicinandosi, resta di gran lunga inferiore a quanto il signor Zan Fabio, da ricorso, pone a disposizione dei creditori (€ 600,00). Soltanto nell'ipotesi, peraltro descritta nel ricorso dal signor Zan Fabio, che la rata di mutuo sia sostenuta in toto dal padre Zan Alessandro (quindi togliendo dalle spese elencate nella tabella appena sopra l'importo di € 220,00), fondando sul fatto che il padre Zan Alessandro e la madre Bacci Andreina sono datori di ipoteca e quindi "obbligati a pagare la rata per non perdere l'abitazione", soltanto in tale ipotesi il residuo a disposizione dei creditori sarebbe superiore, seppur di poco (€ 682,25), a quanto il signor Zan Fabio vuole mettere a disposizione dei creditori (€ 600,00). Tuttavia lo scrivente professionista ritiene che tale ultima considerazione non possa essere accolta in quanto il debito del mutuo è di Zan Fabio ed è Zan Fabio che mensilmente paga la rata di € 220,00. I genitori sono soltanto datori di ipoteca e quindi garanti del debito nei confronti del Banco BPM s.p.a.

Pur lasciando all'organo giudicante quale sia l'impostazione da ammettersi (Zan Fabio incluso o escluso dal nucleo familiare), comunque si ritiene che la somma indicata dal ricorrente Zan Fabio in € 600,00 mensili a disposizione dei creditori possa ritenersi congrua anche se, come vedremo, insufficiente secondo le prospettive indicate nella proposta.



► Osservazioni sul passivo:

- 3) **Le spese di procedura.** Consistono nel calcolo del compenso al lordo degli accessori di legge (c.p. 4% e iva 22%) spettante allo scrivente professionista siccome calcolato secondo i dettami del decreto ministeriale numero 202 del 24 settembre 2014. Mette conto sottolineare che è stata applicata la clausola di salvaguardia essendo che l'applicazione delle percentuali agli scaglioni previsti dal decreto porta ad un valore di compenso superiore al massimo normativamente concedibile (10% del valore previsto per i creditori, al momento, di € 36.400,00 oltre accessori di legge);
- 4) **Le spese dell'advisor.** Corrispondono alle residue (in quanto il signor Zan Fabio sta pagando ratealmente e anticipatamente), spese quantificate da Fulcro Capital s.r.l. per lo studio, l'assistenza recata e la redazione della domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi del signor Zan Fabio. Si presume che tale importo comprenda anche l'assistenza al signor Zan Fabio anche relativamente alla presentazione della domanda di apertura della procedura e alle fasi successive della medesima.

Inoltre il signor Zan Fabio ha prodotto i documenti attestanti il pagamento di somme, variabili da € 106,75 ad € 180,00. Si tratta di un debito assunto nei confronti di Libera Debito s.r.l., una precedente società interpellata dal ricorrente Zan Fabio per l'assistenza nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Stante che il ricorso, con la relativa attività istruttoria, del signor Zan Fabio è stato redatto da Fulcro Capital s.r.l. e non è dato conoscere né l'attività compiuta da Libera Debito s.r.l. né l'utilità svolta dalla medesima ai fini dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il relativo credito dovrà essere ammesso in chirografo.

Il signor Zan Fabio fa conoscere che il debito complessivo nei confronti di queste due società ammonta ad € 2.151,00 (€ 1.593,00 per Fulcro Capital s.r.l. ed € 558,00 per Libera Debito s.r.l.).

- 5) **Le spese legali.** Si tratta delle spese stimate che si rendono necessarie ai fini della assistenza



tecnica che il signor Zan Fabio dovrà richiedere ad un legale per il deposito della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

6) I creditori privilegiati.

6.1) Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. vanta un credito di € 34.091,40. Trattasi di debiti per le imposte erariali e contributi previdenziali non pagati (e quindi al lordo delle relative sanzioni, interessi e diritti), afferenti i periodi 2011, 2012 e 2013.

6.2) Regione del Veneto vanta un credito di € 1.280,79. Trattasi di debiti per il bollo auto non pagato afferente gli anni dal 2015 al 2018.

Essendo crediti privilegiati, maturano interessi col decorso del tempo e quindi gli importi sono destinati ad aumentare.

7) I creditori chirografari

7.1) Agos Ducato s.p.a. vanta un credito nei confronti del signor Zan Fabio di € 49.348,98. Trattasi di un finanziamento chirografario di originari € 62.134,00 acceso a maggio 2015 (tra quota capitale, interessi e assicurazione), come da contratto numero 51818945 acceso per estinguere (e riunirli in uno unico), due finanziamenti accesi con Agos Ducato s.p.a. (di originari circa € 38.000,00) e con Compass Banca s.p.a. (di originari circa € 18.000,00).

7.2) Consel s.p.a. vanta un credito nei confronti del signor Zan Fabio di € 630,82. Trattasi di un credito derivante da una carta di credito revolving numero 6100040774.

7.3) Compass Banca s.p.a. vanta un credito nei confronti del signor Zan Fabio di € 4.708,68. Trattasi: a) del saldo a debito di € 3.132,29 concernente una carta di credito di cui al contratto numero 15161627057 emessa in marzo 2014; b) del saldo a debito di una linea di fido di € 1.576,39 di cui al contratto numero 102121264550.

7.4) Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. vanta un credito nei confronti del signor Zan Fabio di € 2.730,00. Trattasi di un credito derivante da esposizione di conto corrente a fronte di originario un affidamento di € 2.582,00.



7.5) **Banco BPM s.p.a.** vanta un credito nei confronti del signor Zan Fabio di € 52.624,00. Trattasi: a) del saldo a debito di €1.714,00 al 19 gennaio 2018 afferente il c/c numero 12750 acceso presso la filiale 715 in Mestre via Mestrina; b) del saldo a debito di € 50.910,00 al 19 gennaio 2018 afferente il mutuo di cui al contratto numero 226261 (garantito con ipoteca sull'abitazione dei genitori in Mestre Viale San Marco 98/F).

7.6) **Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.** vanta un credito di € 166,57. Trattasi del 50% delle somme aggiuntive sui contributi previdenziali non versati afferenti gli anni dal 2010 al 2012.

7.7) **Libera Debito s.r.l.** vanta un credito di € 558,00. Trattasi del residuo debito di complessivi € 1.098,00 per la assistenza per la procedura di sovraindebitamento.

5. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

La proposta di liquidazione ben espone le cause di sovraindebitamento del ricorrente signor Zan Fabio.

Esse sono state confermate sia dai documenti prodotti dai debitori sia dalle risultanze della attività istruttoria compiuta dallo scrivente professionista O.C.C.

Le entrate mensili, derivanti dalle retribuzioni da lavoro dipendente del signor Zan Fabio permettono, con scarsa sufficienza, al medesimo di sopportare le uscite fisse mensili.

Il signor Zan Fabio individua l'inizio della crisi finanziaria irreversibile della sua originaria famiglia (quando era sposato con La Gatta Barbara), con i mancati incassi dai clienti della sua attività di artigiano elettricista impiantista nonché della collaborazione con case motociclistiche con cui collaborava come telemetrista. Crisi finanziaria culminata con la cessazione dell'attività di artigiano avvenuta nel 2012. E' quindi del periodo immediatamente antecedente il mancato pagamento dei debiti, in particolare quelli erariali.

A queste devonsi aggiungere le vicissitudini di carattere familiare per le quali il signor Zan Fabio



oggi versa per il mantenimento dei figli circa un terzo del suo stipendio.

6. LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Sui motivi dell'incapacità del Signor Zan Fabio di adempiere le obbligazioni assunte si è già riferito nei capitoli precedenti.

La successione di obbligazioni derivanti dal mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali, risalenti nel tempo, e dei finanziamenti assunti successivamente lasciano ben poco spazio ad argomenti circa l'imprevedibilità o l'inevitabilità del sovraindebitamento.

Pare a tal punto opportuno un brevissimo cenno in ordine alla **meritevolezza del signor Zan Fabio**, collocando però quanto segue nei termini di mera opinione del professionista O.C.C. e non volendo minimamente invadere il campo di competenza dell'organo giudicante.

Appare evidente che, dopo questa lunga disamina, il signor Zan Fabio non ha certamente dimostrato oculatezza nella gestione delle risorse economico finanziarie, né risulta che il medesimo signor Zan Fabio sia stato investito da avvenimenti ineludibili ed imprevedibili esterni alla sua sfera di controllo finanziario, perché ragionevolmente impossibili da anticipare, tali da non potersi ascrivere una sua responsabilità almeno di natura colposa.

Certamente una domanda strutturata dal signor Zan Fabio per accedere all'accordo di composizione della crisi (ex art. 10 L. n. 3/2012) o del piano del consumatore (ex art. 12 bis L. n. 3/2012) sarebbe immeritevole di accoglimento stante i fatti enucleati nella corrente relazione particolareggiata (cfr. Trib. Milano, decreto 18.11.2016; Trib. Treviso, decreto 21.12.2016; Trib. Udine, decreto 4.01.2017; Trib. Treviso, decreto 25.01.2017; contra Trib. Cagliari, ordinanza 11.05.2016 con specifico riferimento alla possibilità di accedere, pur con immeritevolezza, all'accordo con i creditori o alla liquidazione del patrimonio ed escludendo la possibilità di accedere al piano del consumatore).



Diversamente nel caso della domanda di liquidazione del patrimonio (ex art. 14 ter L. n. 3/2012).

Si ritiene che nel caso di procedura liquidatoria il debitore, anche non meritevole, possa averne accesso laddove esponga di porre a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio (ed in questo caso non solo il patrimonio corrente ma anche quello futuro, accertato al momento, per i prossimi quattro anni). Si ritiene che il giudizio di non meritevolezza debba senz'altro essere involto nelle valutazioni da porsi in merito alla successiva (nel senso, dopo la liquidazione del patrimonio del debitore) richiesta di esdebitazione (cfr. Trib. Cagliari, ordinanza 11.05.2016 sopra citata).

E d'altro canto anche la stessa **Relazione illustrativa** del Ministero di Giustizia del disegno di legge recante la delega al Governo per la Riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza cita con specifico riguardo alla Legge n. 3/2012: *"Nel corso dell'istruttoria si è discusso sul come configurare i requisiti di meritevolezza del debitore cui si applica la procedura di sovra indebitamento, al fine della sua possibile esdebitazione. A fronte di una opinione che, paventando il rischio di troppo facile abuso dell'istituto, avrebbe preferito un regime più severo, è prevalso l'orientamento di chi, in linea con le legislazioni dei paesi (anche extraeuropei) che vantano il più alto indice di applicazione delle procedura di composizione delle crisi da sovra indebitamento, ha scelto di non esigere per l'ammissione alla procedura in questione requisiti soggettivi troppo stringenti".* Ed ancora: *"In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi dei benefici di legge, individuati nella malafede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento di contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)".*

Tornando quindi ed in conclusione alla procedura liquidatoria richiesta dal signor Zan Fabio, si ritiene, che mancando atti compiuti in malafede o atti di frode per i creditori si possa senz'altro ascrivere al medesimo la responsabilità di un comportamento decisamente colposo sul suo sovraindebitamento che però da un lato non pregiudica l'ammissione alla procedura liquidatoria di tutto il patrimonio e dall'altro lato, ma solo successivamente in caso di domanda del signor Zan Fabio, dovrà essere valutato ai fini della



esdebitazione (cfr. circ. ABI Serie legale n. 3 del 25.01.2013).

7. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI PERSONE FISICHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Un panorama della situazione finanziaria e sulla solvibilità del signor Zan Fabio è possibile già trarlo dalla lettura dei capitoli precedenti.

Lo scrivente professionista O.C.C. ha comunque chiesto e ricevuto i documenti concernenti lo standing creditizio del signor Zan Fabio dalla Banca d'Italia Centrale dei Rischi e Centrale di Allarme Interbancaria. Gli esiti confermano la posizione debitoria del signor Zan Fabio. In particolare:

► ZAN FABIO

SEGNALAZIONI CENTRALE DEI RISCHI

BANCO BPM S.P.A.

Crediti per Cassa (garantito da ipoteca esterna)

	Accordato operativo	Importo utilizzato
sett-12	170.015,00	170.226,00
feb-13	168.501,00	169.216,00
sett-13	125.383,00	125.036,00
feb-14	64.309,00	64.289,00
sett-14	61.669,00	61.308,00
feb-15	60.028,00	59.844,00
sett-15	58.530,00	57.946,00
feb-16	57.701,00	57.562,00
sett-16	56.678,00	57.280,00
feb-17	52.817,00	52.817,00
ago-17	51.780,00	51.780,00

AGOS DUCATO S.P.A.

Crediti per cassa

	Accordato operativo	Importo utilizzato
--	---------------------	--------------------



mag-16	42.542,00	42.558,00
nov-16	40.927,00	40.874,00
mag-17	39.547,00	39.537,00
ago-17	39.252,00	39.702,00

TITOLO	DATA ISCRIZIONE	SEGNALANTE
Revoca carta di pagamento	03/08/2017	COMPASS BANCA S.P.A.

Il signor Zan Fabio non risulta protestato per emissione di titoli privi di provvista ma risulta segnalato alla C.A.I. per effetto della revoca di carta di pagamento su segnalazione di Compass Banca s.p.a.

Per quanto riguarda gli esiti della consultazione della banca dati del C.R.I.F., gli stessi non fanno che confermare quanto già riportato nei capitoli precedenti. Il signor Zan Fabio è persona con un profilo creditizio valutato negativamente; nella elencazione delle varie operazioni di finanziamento compiute risulta come giudizio di sintesi: "nell'ultimo anno l'andamento dei rimborsi non è stato regolare e presenta gravi ritardi nei pagamenti o sconfinamenti di importo rilevante. La affidabilità creditizia è più bassa di quella del 97% della popolazione censita sul Sistema di Informazioni Creditizie del C.R.I.F."

In sintesi.

Da quanto sopra le posizioni debitorie del signor Zan Fabio risultano tali, al momento attuale, che con la somma che intende rendere disponibile per i creditori di € 600,00 mensili (pur risultando congrua nel senso che considerando le uscite fisse che il signor Zan Fabio deve sostenere, in particolare per il mantenimento dei figli, il medesimo non può ragionevolmente offrire somme ulteriori), non si riuscirà a rispettare la proposta presentata tramite Fulcro Capital s.r.l. (pagamento del 100% dei creditori privilegiati e 15% dei creditori chirografari).

- A) Per rispettare le percentuali offerte occorrerà mettere a disposizione “nuova finanza” per € 6.632,87 per la copertura al 100% dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati e destinando a tali pagamenti anche gli € 36.400,00 di cui all’attivo offerto nel quinquennio.

Resta però esclusa totalmente la categoria dei crediti chirografari. Essi ammontano ad € 110.767,05 (si ribadisce che il finanziamento, garantito esternamente da ipoteca sull’abitazione dei genitori del signor Zan Fabio, a favore di Banco BPM s.p.a. rappresenta un finanziamento chirografario per il signor Zan Fabio e i genitori non si sono accollati il pagamento delle rate del mutuo e dunque esso fa ancora capo al signor Zan Fabio). Quindi volendo garantire ai creditori chirografari il 15%, occorrerà aggiungere “nuova finanza” per € 16.615,05.

☛ Concludendo, per rispettare la proposta di cui alla domanda di composizione della crisi da sovra indebitamento del signor Zan Fabio occorrerà apportare “nuova finanza” per € 23.247,92.

- B) Volendo accedere alla proposta espressa nel ricorso (che il mutuo acceso con Banco BPM s.p.a. sarà pagato dai genitori del signor Zan Fabio), allora i crediti chirografari scenderebbero ad € 59.857,05 (cioè si depenna dall’ammontare complessivo la voce di debito Banco Popolare BPM s.p.a. per € 50.910,00) e quindi volendo garantire il 15% occorrerà aggiungere “nuova finanza” per € 8.978,56.

☛ Concludendo, per rispettare la proposta di cui alla domanda di composizione della crisi da sovra indebitamento del signor Zan Fabio occorrerà apportare “nuova finanza” per € 15.611,43.

Perciò la proposta non appare allo stato realizzabile fintantoché non si apporti “nuova finanza” da un minimo di € 15.611,43 (ipotesi che il genitori sostengano il pagamento delle rate del finanziamento), ad un massimo di € 23.247,42 (ipotesi che il debito per il finanziamento verso Banco Popolare BPM s.p.a. sia pagato dal signor Zan Fabio nella percentuale chirografaria).

Naturalmente laddove si acceda ad una proposta di composizione della crisi da sovra



Dr. Marco d'Este, Via Cappuccina 38, 30172 MESTRE

Tel./fax 041 5401608 cell. 340 4749372 email marco.deste@teletu.it pec marco.deste@pec.it

indebitamento attraverso puramente la liquidazione del patrimonio del signor Zan Fabio (e quindi senza apporto di “nuova finanza”), con le cifre esposte nel ricorso ne risulterà che nessuna somma sarà versata a favore dei creditori chirografari e i crediti privilegiati saranno pagati solo parzialmente.

8. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori (naturalmente non intendendosi le azioni monitorie compiute dai creditori per tentare il recupero dei loro crediti, che peraltro non risultano, ma impugnazioni di atti di disposizione compiuti dal signor Zan Fabio). Si è già detto che nel quinquennio antecedente non risultano atti di disposizione sui beni del signor Zan Fabio ad eccezione dell'immobile venduto ove il medesimo abitava.

Non risultano atti di frode in danno ai creditori compiuti dal signor Zan Fabio.

La presente relazione si compone di numero 25 pagine e numero 13 allegati.

Con osservanza.

Mestre, 5 febbraio 2018.

IL PROFESSIONISTA O.C.C.

Marco d'Este



